Giugno
2026

HDI
ASSICURAZIONI

[Rischi Catastrofali Impresa HDI]

Contratto di Assicurazione per la copertura dei rischi Sisma, Frana e Alluvione, Inondazione, Esondazione

Tale prodotto è stato redatto secondo le linee guida del Tavolo tecnico ANIA-Associazioni Consumatori-Associazioni Intermediari per contratti semplici e chiari

HDI ASSICURAZIONI S.P.A. è parte del Gruppo Talanx

talanx.

INDICAZIONI DI LETTURA DEL CONTRATTO

Abc

Alcune frasi sono scritte in grassetto ed evidenziate in grigio per richiamare l'attenzione sulle clausole che indicano decadenze, nullità, limitazioni delle garanzie oppure oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato: **Queste parti devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato**.

Abc

Le parole definite nell'art. 1 (Definizioni) vengono utilizzate nel testo del Contratto con lettera maiuscola.

AREA CLIENTI HDI

Dopo la sottoscrizione del contratto, registrati alla tua area riservata tramite il sito www.hdiassicurazioni.it, sezione "Area Clienti" per **consultare e gestire i tuoi contratti** (per esempio: consultare le coperture assicurative che hai con HDI, lo stato dei pagamenti, le prossime scadenze e molto altro ancora).
Per tenerti aggiornato sulle attività che puoi eseguire nell'Area Clienti, ti suggeriamo di consultarla regolarmente.

App My HDI
Accedi all'Area Clienti anche tramite l'**app gratuita My HDI** scaricabile da Apple App Store e Google Play.

CONTATTI UTILI

HDI ASSICURAZIONI

SERVIZIO SINISTRI
(Lun. – Ven. 8:00 - 18:00)

HDI Assicurazioni S.p.A. – Direzione Sinistri
Piazza Guglielmo Marconi, 25
00144 Roma

Telefono (numero verde dall'Italia):	**800 93.63.63**
Telefono (dall'estero):	**+39.06.4210.3030**
Fax:	**800.60.61.61**
Posta elettronica:	**sinistri@hdia.it**
Posta elettronica certificata:	**sinistri@pec.hdia.it** oppure **hdi.assicurazioni@pec.hdia.it**

RECLAMI

posta elettronica	reclami@hdia.it

PARTNER TUTELA LEGALE

La gestione dei Sinistri Tutela Legale è stata affidata dalla Società a: ARAG SE – Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia con sede in Viale del Commercio, 59 - 37135 Verona (VR).
I sinistri devono essere comunque denunciati attraverso il servizio Sinistri di HDI Assicurazioni S.p.A. (Vedere sopra).

SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO AZIENDA P.I.A.®

BELFOR Italia

Numero Verde (attivo 24 ore su 24):	**800.820.189**

STRUTTURA E CARATTERISTICHE GENERALI DEL PRODOTTO

Rischi Catastrofali Impresa HDI è un contratto multigaranzia costituito dalla sezione **Catastrofi Naturali**, sempre operante e non vendibile separatamente, più la sezione **Tutela Legale** che può essere attivata per personalizzare la copertura assicurativa in base alle tue esigenze.

É possibile assicurare, a seconda delle opzioni esercitate in base alle esigenze della tua impresa, almeno uno dei seguenti beni:

- Fabbricato o porzioni di Fabbricato;
- Terreni;
- Impianti, Macchinari, Attrezzature industriali e commerciali.

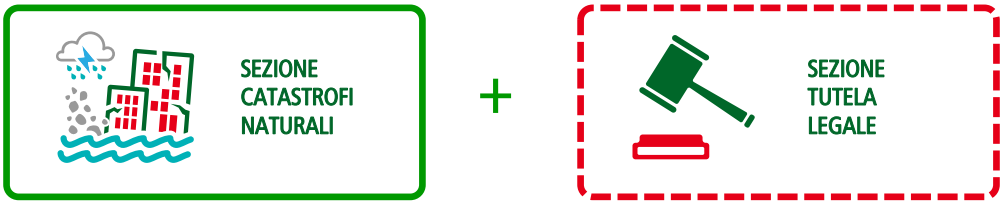

Sezione sempre operante, prestabile singolarmente

Sezione opzionale, non prestabile singolarmente, ma abbinata alla sezione Catastrofi Naturali

GARANZIE PRINCIPALI (sempre operanti)

GARANZIE OPZIONALI (abbinabili alle garanzie principali con pagamento di un premio aggiuntivo)

	ELENCO GARANZIE	GARANZIE PRINCIPALI	GARANZIE OPZIONALI
SEZIONE CATASTROFI NATURALI	■ Sisma ■ Frana ■ Alluvione, Inondazione, Esondazione	✓	
SEZIONE TUTELA LEGALE	■ Ricorso al TAR ■ Vertenze contrattuali ■ Danni subiti		○

RISCHI CATASTROFALI IMPRESA HDI
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

INDICE

1. DEFINIZIONI 2

2. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE 6
2.1 – Decorrenza dell'Assicurazione e pagamento del Premio 6
2.2 – Durata e proroga dell'Assicurazione 6
2.3 – Recesso in caso di Sinistro 6
2.4 – Modifiche dell'Assicurazione 6
2.5 – Altre Assicurazioni 6
2.6 – Dichiarazioni sui rischi assicurati 6
2.7 – Aggravamento del rischio 6
2.8 – Diminuzione del rischio 6
2.9 – Oneri fiscali 6
2.10 – Rinvio alle norme di legge 6
2.11 – Foro competente 6
2.12 – Adeguamento automatico annuale – Indicizzazione 6
2.13 – Adeguamento periodico dei Premi 7
2.14 – Assicurazione per conto altrui 7
2.15 – Ispezione dei beni assicurati 7
2.16 – Recesso da Polizze concluse a distanza 7
2.17 – Misure restrittive (Sanction Limitation and Exclusion Clause) 7

3. CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ 8

4. NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE CATASTROFI NATURALI 9
4.1 – Oggetto dell'Assicurazione 9
4.2 – Cose escluse dall'Assicurazione 9
4.3 – Esclusioni 10
4.4 – Limiti di Indennizzo, Scoperti e Franchigie 11

5. NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE TUTELA LEGALE 12
5.1 – Oggetto dell'Assicurazione 12
5.2 – Beni assicurati ed ambiti di operatività delle garanzie 12
5.3 – Garanzie prestate 12
5.4 – Spese non coperte dalla polizza 12
5.5 – Esclusioni 13
5.6 – Limiti di copertura 13
5.7 – Massimali 13
5.8 – Estensione territoriale (dove operano le garanzie) 13
5.9 – Validità delle garanzie (quando sono coperti i sinistri) 13

6. NORME CHE REGOLANO I SINISTRI 15
6.1 – Norme valide per tutte le sezioni assicurate 15
6.2 – Norme valide per la sezione Catastrofi naturali 15
6.3 – Norme valide per la sezione Tutela legale 19

Documento aggiornato a giugno 2026

1. DEFINIZIONI

Alle seguenti definizioni le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato di seguito precisato, valido ai fini dell'interpretazione del contratto ed agli effetti delle garanzie prestate:

Allagamento: presenza di acqua accumulatasi in luogo normalmente asciutto a seguito di formazione di ruscelli o accumulo esterno di acqua causato da eventi atmosferici. Non si considera Allagamento la presenza di acqua causata da esondazioni, tracimazione e fuoriuscita di fiumi, canali, laghi e bacini d'acqua dai loro usuali argini o invasi.

Area Golenale: la porzione di territorio compresa tra l'alveo di magra del fiume (il solco entro cui il corso d'acqua scorre quando ha la sua portata minima) e l'argine maestro.

Assicurato: soggetto, identificato nella Scheda di Polizza, il cui interesse è protetto dall'Assicurazione. Quando sono assicurate cose di proprietà di persone fisiche o giuridiche diverse dal soggetto sopra indicato, l'Assicurato, invece, è il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione e l'Assicurazione stessa si intende prestata per conto di chi spetta.

Assicurazione: il contratto di Assicurazione, così come definito dall'Art. 1882 del Codice Civile.

Attività Dichiarata: l'attività svolta dall'Assicurato e dichiarata nella Scheda di Polizza.

Catastrofi naturali: rientrano i seguenti eventi:
- **Alluvione, Inondazione, Esondazione**: fuoriuscita d'acqua, anche con trasporto ovvero mobilitazione di sedimenti anche ad alta densità, dalle usuali sponde di corsi d'acqua, di bacini naturali o artificiali, dagli argini di corsi naturali e artificiali, da laghi e bacini, anche a carattere temporaneo, da reti di drenaggio artificiale, derivanti da eventi atmosferici naturali. Sono considerate come singolo evento le prosecuzioni di tali fenomeni entro le 72 ore dalla prima manifestazione;
- **Frana:** movimento, scivolamento o distacco rapido di roccia, detrito o terra lungo un versante o un intero rilievo sotto l'azione della gravità, scoscendimento di terre e rocce anche non derivate da infiltrazioni d'acqua. Sono considerate come singolo evento le prosecuzioni di tali fenomeni entro le 72 ore dalla prima manifestazione;
- **Sisma:** sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene, purché i beni assicurati si trovino in un'area individuata tra quelle interessate dal sisma nei provvedimenti assunti dalle autorità competenti, localizzati dalla Rete sismica nazionale dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) in relazione all'epicentro del sisma. Le scosse registrate nelle 72 ore successive al primo evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite a uno stesso episodio e i relativi danni sono considerati singolo sinistro.

Contenuto: vedi Impianti, Macchinari, Attrezzature industriali e commerciali

Contraente: soggetto, persona fisica o giuridica, che stipula il contratto di Assicurazione.

Cose: gli oggetti materiali.

Cose Particolari: archivi, documenti, registri, nastri, disegni, modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, microfilm, fotocolor, cliché, schede, dischi, pietre litografiche, cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili, nonché supporti informatici per elaboratori elettronici e macchine meccanografiche.

Costo di rimpiazzo: la spesa necessaria, considerata al momento del Sinistro, per sostituire i beni danneggiati con altrettanti beni della medesima utilità, correntemente offerti sul mercato.

Dipendenze e/o Pertinenze: magazzini, depositi, cantine, locali e edifici minori che completano, anche se separati, l'edificio principale.

Esecuzione forzata (definizione valida solo per la sezione Tutela Legale): l'attuazione in via coattiva del diritto del creditore nei confronti del debitore (es: pignoramento dei beni).

Esplodenti: sostanze e prodotti che, anche in piccola quantità:
- a contatto con l'aria o con l'acqua, in condizioni normali, danno luogo ad Esplosione;
- per azione meccanica o termica esplodono;

e comunque gli esplosivi indicati nell'articolo 83 del R.D. n. 635 del 6 maggio 1940 ed elencati nel relativo allegato A e successive modifiche e/o integrazioni.

Esplosione: sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura o pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga ad elevata velocità.

Fabbricato: l'intera costruzione edile e tutte le opere murarie e di finitura, compresi fissi e infissi, opere di fondazione o interrate, impianti idrici ed igienici, impianti elettrici fissi, impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento d'aria, impianti di segnalazione e comunicazione, ascensori, montacarichi, scale mobili, altri impianti o installazioni di pertinenza del fabbricato compresi cancelli, recinzioni, fognature nonché eventuali quote spettanti delle parti comuni.

Fase Giudiziale (definizione valida solo per la sezione Tutela Legale): la fase della Vertenza che si svolge davanti all'autorità giudiziaria.

Fase Stragiudiziale (definizione valida solo per la sezione Tutela Legale): la fase della Vertenza finalizzata al raggiungimento di un accordo tra le Parti senza l'intervento dell'autorità giudiziaria.

Fatto Illecito (definizione valida solo per la sezione Tutela Legale): l'azione o l'omissione contraria all'ordinamento giuridico in quanto violazione di un dovere o di un obbligo imposti da una norma di legge.

Flash Floods (cosiddette "bombe d'acqua"): rapido allagamento causato da un eccesso di precipitazioni atmosferiche in un breve lasso temporale dovuto all'impossibilità del suolo di drenare e/o assorbire l'acqua, quando detto evento sia caratterizzato da violenza riscontrabile su una pluralità di beni mobili ed immobili, assicurati o meno, posti nelle vicinanze.

Franchigia: importo prestabilito in cifra fissa che rimane a carico dell'Assicurato in caso di Sinistro.

Gioielli e Preziosi: oggetti d'oro, platino, palladio, argento o montati su questi metalli, pietre preziose, coralli e perle. Orologi, anche in metallo o altri materiali.

Impianti, Macchinari, Attrezzature industriali e commerciali: tutte le macchine anche elettroniche e a controllo numerico e qualsiasi tipo di impianto atto allo svolgimento dell'attività esercitata dall'Assicurato, macchine, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti, altri impianti non rientranti nella definizione di Fabbricato, impianti e mezzi di sollevamento, pesa, nonché di imballaggio e trasporto non iscritti al P.R.A.
Sono inclusi eventuali mobili, arredi e dotazioni per lo svolgimento dell'attività esercitata dall'Assicurato, quando il valore è inserito in Somma Assicurata.

Incendio: combustione con fiamma al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.

Incombustibili: materiali, sostanze o prodotti che alla temperatura di 750 gradi centigradi non danno luogo a manifestazione di fiamma né a reazione esotermica, secondo il metodo di prova del Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.

Indennizzo: la somma dovuta dalla Società all'Assicurato o al Contraente in caso di Sinistro.

Infiammabili: le sostanze e i prodotti (ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35° centesimali) non classificabili Esplodenti che rispondono alle seguenti caratteristiche:
- gas combustibili;
- liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 55° C;
- ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno;
- sostanze e prodotti che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sviluppano gas combustibili;
- sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità a condizioni normali ed a contatto con l'aria, spontaneamente si infiammano.

Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 dicembre 1977 – allegato V e successive modifiche e/o integrazioni.

Intermediario: la persona fisica o la società, iscritta nel registro unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'art. 109 del D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, che svolge a titolo oneroso l'attività di intermediazione assicurativa o riassicurativa.

Lastre: lucernari, Lastre di cristallo, specchi, mezzo cristallo ed altri materiali trasparenti, anche con iscrizioni o motivi decorativi, fissi nelle loro installazioni o scorrevoli su guida, stabilmente collocati su vetrine, porte, finestre, tavoli, banchi, mensole e simili componenti d'arredo.

Limite di Indennizzo: importo, che opera entro la Somma Assicurata e che rappresenta il massimo esborso da parte della Società in caso di Sinistro.

Massimale: l'importo che rappresenta il massimo esborso della Società in relazione alle garanzie prestate.

Merci: materie prime, ingredienti di lavorazione, prodotti semilavorati e finiti; scorte e materiali di consumo; imballaggi e supporti; stampati e materiale pubblicitario; scarti e residui di lavorazione. Sono parificati alle Merci:
- Esplodenti, Infiammabili e Merci Speciali (come da relative definizioni) nei quantitativi tollerati;
- Impianti ed apparecchiature elettroniche, anche ad uso mobile, quando siano oggetto di produzione, riparazione e commercializzazione;
- Cose mobili di proprietà di terzi in lavorazione, in riparazione o in deposito, compresi i veicoli di terzi iscritti al P.R.A. e, per le sole attività di riparazione, assistenza e commercializzazione di veicoli, anche quelli non ancora immatricolati.

Merci Speciali: celluloide (grezza ed oggetti di), espansite, schiuma di lattice, gomma spugna o microporosa, materie plastiche espanse o alveolari, imballaggi in materia plastica espansa o alveolare e scarti di imballaggi combustibili (eccettuati quelli racchiusi nella confezione delle Merci).

Oggetti Pregiati: pellicce, tappeti, quadri, dipinti, arazzi, sculture e simili, oggetti d'arte, oggetti d'antiquariato, collezioni, raccolte scientifiche, d'antichità o numismatiche, oggetti e servizi d'argento, armi.

Parti: il Contraente e/o l'Assicurato e la Società.

Partita: insieme dei beni assicurati con un unico capitale o Somma Assicurata.

Periodo di Assicurazione: nel caso in cui il contratto preveda una durata annuale o pluriennale, questo si intende stabilito come il periodo compreso tra la data di decorrenza della Polizza e la prima scadenza annua immediatamente successiva e, per le annualità successive, come il periodo tra due scadenze successive di Polizza; nel caso in cui il contratto sia stipulato per una durata inferiore all'anno, il periodo coincide con la durata stessa.

Perito (definizione valida solo per la sezione Tutela Legale): l'esperto incaricato da una delle Parti (C.T.P. consulente tecnico di parte) o dal giudice (C.T.U. consulente tecnico d'ufficio) per svolgere un accertamento tecnico (perizia).

Polizza: insieme dei documenti che comprovano il contratto di Assicurazione e riportano i dati anagrafici del Contraente e dell'Assicurato e quelli necessari alla gestione del contratto, il Premio, le dichiarazioni del Contraente, i dati identificativi del rischio assicurato, la sottoscrizione delle Parti

nonché le presenti condizioni di Assicurazione.

Premio: somma dovuta dal Contraente alla Società come corrispettivo della prestazione assicurativa.

Primo Rischio Assoluto: forma di Assicurazione in base alla quale l'Indennizzo viene corrisposto sino a concorrenza della Somma Assicurata, senza applicazione della Regola Proporzionale prevista dall'Art. 1907 del Codice Civile, qualunque sia al momento del Sinistro il valore complessivo dei beni assicurati.

Recesso: dichiarazione unilaterale di una delle Parti che fa venir meno il vincolo contrattuale nei casi previsti dalla legge o dal contratto.

Regola Proporzionale: criterio secondo il quale la Società, in caso di Sinistro, riduce proporzionalmente l'Indennizzo quando il valore delle Cose assicurate dichiarato in Polizza risulti inferiore a quello determinato al momento del Sinistro, come previsto all'art. 1907 del Codice Civile.

Responsabilità Contrattuale (definizione valida solo per la sezione Tutela Legale): la responsabilità della parte di un contratto che non adempie o adempie parzialmente alle obbligazioni assunte in favore dell'altra parte contrattuale.

Responsabilità Extracontrattuale (definizione valida solo per la sezione Tutela Legale): la responsabilità civile in capo al soggetto che, commettendo un Fatto Illecito, doloso o colposo, provoca ad altri un danno ingiusto.

Sanzione Amministrativa (definizione valida solo per la sezione Tutela Legale): la sanzione prevista per la violazione di una norma giuridica che costituisce illecito amministrativo.

Scheda di Polizza: documento che disciplina la copertura assicurativa dove sono riportati gli elementi essenziali del contratto quali i dati del Contraente e dell'Assicurato, i beni assicurati, le garanzie prestate, la durata ed i Premi dovuti e che costituisce parte integrante della documentazione contrattuale. Può essere corredata da uno o più allegati.

Scoperto: parte di danno, espressa in percentuale, a carico dell'Assicurato.

Scoppio: repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non determinata da Esplosione. Gli effetti del gelo o del colpo d'ariete, cioè l'urto violento provocato in una conduttura dall'immissione d'acqua o dalla sua interruzione, non sono considerati Scoppio.

Serramenti: strutture mobili esterne od interne quali porte, finestre, serrande, saracinesche, tapparelle, avvolgibili, persiane e scuri, destinati a chiudere aperture praticate in pareti, tetti e soffitti.

Sinistro: verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata la copertura assicurativa.

Società: l'impresa assicuratrice, ossia HDI Assicurazioni S.p.A.

Società di gestione e liquidazione dei Sinistri di Tutela Legale: ARAG SE – Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia – Via del Commercio, 9 – 37135 Verona.

Società fornitrice del servizio di pronto intervento: Belfor Italia S.r.l. con sede legale in Milano, Corso di Porta Vittoria n. 18 e sede amministrativa in Cardano al Campo (VA), Via Giovanni XXIII n. 181.

Somma Assicurata: importo che corrisponde al massimo esborso della Società in relazione alle garanzie prestate.

Spese di Giustizia (definizione valida solo per la sezione Tutela Legale): le spese definite dal D.P.R. n. 115/2002 e successive modifiche e integrazioni.

Spese di Soccombenza (definizione valida solo per la sezione Tutela Legale): le spese che il giudice con la sentenza che definisce il processo pone a carico della parte soccombente per rimborsare le spese processuali alla parte vittoriosa.

Supporto Dati: il materiale intercambiabile da parte dell'Assicurato od anche il materiale fisso ad uso memoria di massa per la memorizzazione delle informazioni elaborabili da apparecchiature elettroniche

Terreno: fondo o sua porzione con differenti caratteristiche geografiche in relazione alla posizione e alla sua conformazione. Non rientrano in questa definizione: boschi, alberi, piante, cespugli, coltivazioni e prati.

Terreno Agricolo: superficie di terra iscritta al catasto terreni e identificata tramite foglio e particella alla quale è attribuita una rendita catastale e che risulta adibita all'esercizio delle attività di cui all'art. 2135 del codice civile.

Tetto: complesso di elementi destinati a coprire e proteggere il Fabbricato dagli agenti atmosferici, comprese le relative strutture portanti (orditura, tiranti e catene) ed il manto di copertura. Sono altresì compresi i comignoli e gli elementi destinati alla raccolta e smaltimenti di acqua piovana e di trattenimento della neve.

Tipologia Costruttiva: può essere di:

a) **Legno/ Bioedilizia:**
   - strutture portanti, tranne quelle del Tetto e i solai, in materiali Incombustibili e/o legno lamellare e/o legno massello;
   - strutture portanti del Tetto, solai, soffittature in materiali Incombustibili e/o legno lamellare e/o legno massello e/o tegole bituminose oppure anche in altri materiali se le strutture portanti del Tetto e/o i solai sono in materiali Incombustibili e/o in legno lamellare e/o legno massello

- pareti esterne e rivestimenti interni in materiali Incombustibili e/o legno lamellare e/o legno massello e/o in pannelli realizzati con un rivestimento esterno in intonaco di quarzo o cementizio. Questi pannelli devono avere una resistenza al fuoco pari alla REI 60 (o altra classe o indice equivalente);

Non sono da considerarsi i materiali utilizzati per impermeabilizzazione e/o coibentazione e/o rivestimento.

Non sono da considerarsi le caratteristiche costruttive di una porzione di Fabbricato, anche se in corpo separato, se la sua area coperta non è superiore ad 1/4 dell'area coperta dal Fabbricato stesso.

Per la tipologia Bioedlizia la struttura deve risultare comunque posizionata e ancorata a una fondazione a platea.

b) Muratura:

- strutture portanti verticali, pareti esterne e manto del Tetto in materiali Incombustibili;
- strutture portanti del Tetto, solai, soffittature, rivestimenti interni e/o esterni, coibentazioni anche in materiali combustibili.;

Non sono da considerarsi i materiali utilizzati per impermeabilizzazione e/o coibentazione e/o rivestimento.

Non sono da considerarsi le caratteristiche costruttive di una porzione di Fabbricato, anche se in corpo separato, se la sua area coperta non è superiore ad 1/4 dell'area coperta dal Fabbricato stesso.

c) Cemento armato:

- strutture portanti verticali in cemento armato;
- pareti esterne e manto del Tetto in materiali Incombustibili;
- strutture portanti del Tetto, solai, soffittature, rivestimenti interni e/o esterni, coibentazioni anche in materiali combustibili.

Non sono da considerarsi i materiali utilizzati per impermeabilizzazione e/o coibentazione e/o rivestimento.

Non sono da considerarsi le caratteristiche costruttive di una porzione di Fabbricato, anche se in corpo separato, se la sua area coperta non è superiore ad 1/4 dell'area coperta dal Fabbricato stesso.

d) Acciaio:

- - strutture portanti verticali in acciaio;
- - pareti esterne e manto del Tetto in materiali Incombustibili;
- - strutture portanti del Tetto, solai, soffittature, rivestimenti interni e/o esterni, coibentazioni anche in materiali combustibili.

Non sono da considerarsi i materiali utilizzati per impermeabilizzazione e/o coibentazione e/o rivestimento.

Non sono da considerarsi le caratteristiche costruttive di una porzione di Fabbricato, anche se in corpo separato, se la sua area coperta non è superiore ad 1/4 dell'area coperta dal Fabbricato stesso.

Ubicazione: il luogo delimitato e recintato, il cui indirizzo è indicato nella Scheda di Polizza o sui relativi allegati, nel quale si svolge l'Attività Dichiarata dell'Assicurato

Valore a Nuovo: tipo di garanzia in base alla quale il valore dei beni assicurati è determinato stimando: per il Fabbricato le spese necessarie per ricostruirlo integralmente a nuovo, escludendo solo il valore dell'area; per gli altri beni assicurati le spese necessarie per rimpiazzarli con altri nuovi, uguali o equivalenti per uso, qualità, caratteristiche e funzionalità.

Valore allo Stato d'Uso: tipo di garanzia in base alla quale il valore dei beni assicurati è determinato tenendo conto del deprezzamento stabilito in relazione a: grado di vetustà, ubicazione, tipo, uso, qualità, funzionalità, stato di conservazione.

Valori e Denaro: denaro contante, valori bollati privi di rilevanza filatelica, titoli di Stato, obbligazioni di enti pubblici o privati, azioni societarie, cambiali, assegni bancari, circolari o postali, libretti di risparmio e simili strumenti incorporanti un diritto di credito.

Valore di Ricostruzione: importo necessario per la ricostruzione a nuovo del Fabbricato con beni equivalenti per materiali, tipologia, caratteristiche costruttive, dimensioni e funzionalità.

Valore Intero: forma di Assicurazione che copre la totalità del valore dei beni assicurati. Quando, al momento del Sinistro, venga accertato un valore dei beni assicurati superiore alla Somma Assicurata, salvo deroghe, è applicato il disposto dell'Art. 1907 del Codice Civile (Regola Proporzionale).

Vertenza (definizione valida solo per la sezione Tutela Legale): una controversia pendente tra Assicurato e controparte o altro procedimento di natura civile, penale o amministrativa.

2. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

2.1 – Decorrenza dell'Assicurazione e pagamento del Premio

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nella Scheda di Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
I Premi devono essere pagati all'Intermediario al quale è assegnata la Polizza, autorizzato a rilasciare quietanza di pagamento, oppure alla Società.
Se il Contraente non paga i Premi o le rate di Premio successive al primo Premio, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento e fino alle successive scadenze.
L'eventuale frazionamento del Premio non esonera il Contraente dal pagamento dell'intero Premio annuo da considerarsi a tutti gli effetti unico ed indivisibile.

2.2 – Durata e proroga dell'Assicurazione

L'Assicurazione scade alle ore 24 del giorno indicato nella Scheda di Polizza.
Salvo che non sia diversamente indicato nella Scheda di Polizza, il contratto è stipulato con tacito rinnovo. In questo caso (tacito rinnovo), in mancanza di disdetta inviata da una delle Parti mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) almeno 30 giorni prima della scadenza indicata nella Scheda di Polizza, l'Assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente.
Se il contratto è stipulato senza tacito rinnovo, **la Polizza cessa alla scadenza contrattuale senza necessità di disdetta.**

2.3 – Recesso in caso di Sinistro

Dopo ogni Sinistro regolarmente denunciato a termini di Polizza e fino al 60° giorno dalla data dell'atto di pagamento o rifiuto dell'Indennizzo, le Parti hanno diritto di recedere dall'Assicurazione con preavviso di 30 giorni da inviarsi all'altra Parte mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC).
In tutti i casi la Società rimborsa al Contraente, entro 15 giorni dalla data di efficacia del Recesso, la parte di Premio, al netto delle imposte, relativa al Periodo di Assicurazione non trascorso.
L'eventuale pagamento dei Premi venuti a scadenza dopo la denuncia del Sinistro, o qualunque atto della Società, non potranno essere interpretati come rinuncia delle Parti a valersi della facoltà di Recesso di cui al presente articolo.

2.4 – Modifiche dell'Assicurazione

Le eventuali modifiche dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto e risultare da apposito atto firmato dalla Società e dal Contraente.

2.5 – Altre assicurazioni

Il Contraente o l'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per gli stessi rischi.

2.6 – Dichiarazioni sui rischi assicurati

Il Contraente deve dare alla Società tutte le informazioni che questa richiede per valutare il rischio. La Società presta l'Assicurazione nei modi e nei termini descritti nella presente Polizza sulla base delle dichiarazioni del Contraente o dell'Assicurato.
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze, originarie o sopravvenute, che influiscano sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice civile.

2.7 – Aggravamento del rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare immediata comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi dell'art. 1898 del Codice civile.

2.8 – Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il Premio o le rate di Premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 del Codice civile e rinuncia al relativo diritto di Recesso.

2.9 – Oneri fiscali

Sono sempre a carico del Contraente le imposte e gli altri oneri derivanti per legge dalla stipulazione del contratto.

2.10 – Rinvio alle norme di legge

Il presente contratto è regolato dalla legge italiana che disciplina tutto quanto qui non espressamente previsto.

2.11 – Foro competente

Per le controversie relative all'interpretazione ed applicazione del presente contratto è competente il foro di residenza o domicilio elettivo del Contraente, Assicurato o avente diritto.

2.12 – Adeguamento automatico annuale – Indicizzazione

Salvo che non sia diversamente indicato nella Scheda di Polizza, il contratto è soggetto a adeguamento automatico per indicizzazione secondo le regole seguenti.
Le Somme Assicurate, i Massimali ed i Premi sono collegati all'"Indice nazionale generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati (FOI)" pubblicato dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), come segue:

- alla Polizza è assegnato come riferimento iniziale l'indice del mese di settembre dell'anno solare antecedente quello della sua data di effetto;

- ad ogni scadenza annuale si effettua il confronto fra l'indice iniziale di riferimento (o quello dell'ultimo adeguamento) e l'indice del mese di settembre dell'anno solare precedente quello della scadenza. Se si verifica una variazione in aumento rispetto all'indice iniziale o a quello dell'ultimo adeguamento, le Somme Assicurate, i Massimali ed i Premi vengono adeguati in proporzione;
- l'aumento decorre dalla data di scadenza annuale dietro rilascio al Contraente di apposita quietanza aggiornata in base al nuovo indice di riferimento.

Qualora, in conseguenza delle variazioni dell'indice, le Somme Assicurate, i Massimali ed i Premi vengano a superare il doppio degli importi inizialmente stabiliti, ciascuna delle Parti avrà facoltà di rinunciare all'adeguamento; in tal caso le Somme assicurate, i Massimali ed i Premi rimarranno quelli risultanti dall'ultimo adeguamento effettuato.

Non sono soggetti a adeguamento:

1) i Limiti di Indennizzo, le Franchigie, i minimi e massimi di Scoperto ed i Valori espressi in percentuale;
2) l'intera sezione "5. Norme che regolano la sezione Tutela Legale".

2.13 – Adeguamento periodico dei Premi

Se la presente Assicurazione è stipulata con tacito rinnovo, la Società, alla scadenza del contratto, qualora intervengano modifiche nella tariffazione dei rischi oggetto del contratto, non legate a quanto disposto dall'art. "2.12 – Adeguamento automatico annuale – Indicizzazione", metterà a disposizione del Contraente le nuove condizioni di Premio attraverso una comunicazione inviata mediante PEC oppure lettera raccomandata, almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto stesso. Tale comunicazione può valere alternativamente come proposta di modifica contrattuale o disdetta da parte della Società.

Se il Contraente accetta la proposta di modifica del Premio, che avviene senza formalità mediante pagamento del Premio proposto, il contratto si rinnova, di anno in anno, con il nuovo Premio (salvo ulteriori modifiche negli anni successivi ai sensi del presente articolo).

In caso di pagamento del Premio, come modificato, entro 30 giorni dalla data di scadenza, la Società rinuncia alla sospensione dell'efficacia della copertura assicurativa di cui all'art. 1901 del codice civile.

Se il Contraente non accetta la proposta di modifica del Premio e non effettua il pagamento entro 30 giorni dalla data di scadenza, il contratto si intende cessato alla scadenza per effetto della disdetta inviata dalla Società ai sensi del presente articolo.

2.14 – Assicurazione per conto altrui

Se la presente Assicurazione è stipulata per conto altrui, gli obblighi derivanti dalla Polizza devono essere assolti dal Contraente, salvo quelli che per loro natura non possono essere assolti che dall'Assicurato, così come disposto dall'art. 1891 del Codice civile "Assicurazioni per conto altrui o per conto di chi spetta".

2.15 – Ispezione dei beni assicurati

La Società ha sempre il diritto di visitare i beni assicurati e l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

2.16 – Recesso da Polizze concluse a distanza

In caso di vendita a distanza, il Contraente ha la facoltà di esercitare il diritto di recesso entro il termine di 14 giorni:

1. dalla data di conclusione della Polizza;

oppure

2. dalla data di ricezione delle Condizioni di Assicurazione e delle informazioni precontrattuali se successiva a quella di conclusione della Polizza.

Il diritto di recesso **non può essere esercitato se, entro tale termine:**

- si verifica il Sinistro, in caso di Polizza obbligatoria;
- il Contraente richiede la liquidazione del Sinistro negli altri casi.

Per esercitare il recesso, il Contraente sceglie una delle seguenti modalità:

- invia una raccomandata A/R indirizzata a: HDI Assicurazioni S.p.A., Piazza Guglielmo Marconi 25 – 00144 Roma;
- scrive una PEC all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo: hdi.assicurazioni@pec.hdia.it;
- utilizza l'apposita funzione di recesso disponibile sulla piattaforma online dell'Intermediario, se la Polizza è stata conclusa online;
- telefona al medesimo numero utilizzato per la sottoscrizione della Polizza o, per le Polizze concluse tramite gli intermediari del Gruppo Sella, al numero telefonico reperibile, nella sezione "Contatti" del sito internet della Banca www.sella.it.

La Società, **entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione di recesso**, rimborsa al Contraente il Premio **al netto dell'imposta.**

2.17 – Misure restrittive (Sanction Limitation and Exclusion Clause)

Nonostante quanto previsto dalle altre disposizioni della presente Assicurazione, la copertura assicurativa è concessa solo ed esclusivamente nella misura e fintanto che non sia in contrasto con sanzioni economiche, commerciali o finanziarie o embarghi adottati dall'Unione Europea o dalla Repubblica Italiana. Conseguentemente, la Società non presta alcuna copertura assicurativa, non riconosce alcun pagamento e non fornisce alcuna prestazione e/o beneficio correlati alla presente Assicurazione a favore di qualsiasi Assicurato o di terzi, qualora tale copertura assicurativa, pagamento, prestazione, beneficio e/o qualsiasi affare o attività dell'Assicurato, violi una qualsiasi legge, regolamento o norma applicabile vigente in materia di sanzioni economiche e commerciali.

3. CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ

(dichiarazioni del Contraente sulla cui base è prestata la copertura assicurativa)

In merito agli aspetti di seguito elencati, le garanzie sono prestate in base a quanto dichiarato dal Contraente e riportato nella Scheda di Polizza.

In particolare:

1) **l'attività esercitata deve:**
   - coincidere con quella/e dichiarata/e in Scheda di Polizza;
   - essere quella cui sono destinati i Terreni, i Fabbricati e il Contenuto presenti presso l'Ubicazione assicurata.

2) **Il Fabbricato o porzione di Fabbricato, che risulti assicurato o dove si trovi il Contenuto assicurato deve:**
   - non essere in corso di costruzione, ricostruzione o in stato di abbandono, ma in normali condizioni di statica e manutenzione;
   - non essere costruito in assenza di autorizzazioni a edificare;
   - non gravato da abuso sorto successivamente alla data di costruzione e non sono in corso procedimenti di sanatoria o di condono;
   - risultare conforme ad una delle seguenti Tipologie Costruttive, descritte in dettaglio nelle Definizioni:
     a) Legno/ Bioedilizia;
     b) Muratura;
     c) Cemento armato;
     d) Acciaio.

   A prescindere dalla Tipologia Costruttiva non hanno influenza nella valutazione del rischio:
   - i soppalchi in materiali combustibili, **se la loro superficie non eccede 1/4 di quella dei locali in cui si trovano;**
   - i gazebo, le tettoie esterne combustibili, le strutture pressostatiche, le costruzioni in legno o plastica o aventi pareti – fisse o mobili – in telo, **se la superficie da essi occupata non supera 1/4 della superficie coperta complessiva dei Fabbricati.**

3) **L'Ubicazione indicata nella Scheda di Polizza deve essere sita nel territorio della Repubblica Italiana.**

Nell'ambito dell'Ubicazione indicata sulla Scheda di Polizza, e ferma la Somma Assicurata, possono essere eseguite nuove costruzioni, modificazioni, trasformazioni, ampliamenti al Fabbricato **(purché non superino complessivamente 1/4 dell'area assicurata)** e/o agli Impianti, Macchinari, Attrezzature industriali e commerciali, per esigenze strettamente connesse all'Attività Dichiarata. L'Assicurazione si intende operante in qualunque stadio si trovino i lavori ed è comprensiva dei materiali di costruzione e delle parti di macchine, sia in opera che a piè d'opera, nell'area dell'Ubicazione assicurata.
Ai fini della presente Assicurazione, il Contraente e/o Assicurato deve dare formale comunicazione alla Società, **quando risultano modificate:**
- **la Tipologia Costruttiva del Fabbricato;**
- **l'Attività Dichiarata;**
- **Ubicazione dei beni assicurati.**

Resta fermo, in ogni caso, quanto stabilito agli artt. "2.6 – Dichiarazioni sui rischi assicurati" e "2.7 – Aggravamento del rischio" delle Norme che regolano l'Assicurazione in generale e agli all'artt. "6.2.1. Determinazione del danno", "6.2.2. Assicurazione parziale, deroga alla Regola Proporzionale, compensazione tra Partite assicurate" delle "Norme che regolano i Sinistri".

4. NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE CATASTROFI NATURALI

(la sezione Rischi Catastrofali è sempre operante)

4.1 – Oggetto dell'Assicurazione

(cosa assicuriamo ed a fronte di quali eventi)

Si intendono assicurati, - a seconda delle opzioni esercitate dal Contraente, i beni descritti nelle Definizioni alle voci:

- Fabbricato o porzioni di Fabbricato;
- Terreni;
- Impianti, Macchinari, Attrezzature industriali e commerciali.

Tali beni devono trovarsi nell'ambito dell'Ubicazione indicata nella Scheda di Polizza.

La Società indennizza, entro le Somme Assicurate indicate nella Scheda di Polizza, **nei Limiti, con gli Scoperti e le Franchigie previsti dall'art. "4.4 – Limiti di Indennizzo, Scoperti e Franchigie",** i danni materiali e diretti ai beni assicurati, anche se di proprietà di terzi causati da:

1. Sisma;
2. Frana;
3. Alluvione, Inondazione, Esondazione;

come descritti negli articoli seguenti.

La garanzia è operante anche per i danni causati da colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, dei rappresentanti legali, degli amministratori o dei Soci a responsabilità illimitata e delle persone del fatto delle quali il Contraente o l'Assicurato debbano rispondere a norma di legge.

4.1.1. Garanzia Sisma

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati da Sisma ai beni assicurati.

L'Assicurazione è operante **purché i beni assicurati si trovino in un'area individuata tra quelle interessate dal Sisma nei provvedimenti assunti dalle autorità competenti, come precisato nella definizione di Sisma.**

Le scosse registrate nelle 72 ore successive al primo evento che ha dato luogo al Sinistro indennizzabile sono attribuite a uno stesso episodio e i relativi danni sono considerati singolo Sinistro.

È compreso anche l'Indennizzo per i danni ai beni assicurati causati per ordine delle Autorità e per quelli arrecati dai soccorritori e da qualunque persona in quanto necessari per impedire od arrestare l'evento dannoso o limitarne le conseguenze.

4.1.2. Garanzia Frana

La Società indennizza i danni materiali e diretti ai beni assicurati causati da Frana.

Le Frane registrate nelle 72 ore successive alla prima manifestazione che ha dato luogo a Sinistro indennizzabile sono considerate la prosecuzione di tali fenomeni ed i relativi danni sono considerati pertanto un singolo Sinistro.

È compreso anche l'Indennizzo per i danni ai beni assicurati causati per ordine delle Autorità e per quelli arrecati dai soccorritori e da qualunque persona in quanto necessari per impedire od arrestare l'evento dannoso o limitarne le conseguenze.

4.1.3. Garanzia Alluvione, Inondazione, Esondazione

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati da Alluvione, Inondazione, Esondazione ai beni assicurati.

I danni causati da Alluvione, Inondazione, Esondazione sono considerati parte di un unico Sinistro se si sono verificati nelle 72 ore successive dalla prima manifestazione che ha dato luogo a Sinistro indennizzabile, la prosecuzione di tali fenomeni ed i relativi danni sono considerati pertanto un singolo Sinistro.

È compreso anche l'Indennizzo per i danni ai beni assicurati causati per ordine delle Autorità e per quelli arrecati dai soccorritori e da qualunque persona in quanto necessari per impedire od arrestare l'evento dannoso o di limitarne le conseguenze.

4.1.4. Spese supplementari

(sempre valida ed operante)

In caso di Sinistro indennizzabile a termini delle garanzie "Sisma", "Frana" o "Alluvione, Inondazione, Esondazione", la Società rimborsa, a Primo Rischio Assoluto ed entro i Limiti di Indennizzo previsti, le spese sostenute relative a:

a) demolire, sgomberare, trasportare, trattare e smaltire alla più vicina discarica autorizzata, o a quella imposta dall'Autorità competente, i residui del Sinistro, esclusi quelli radioattivi di cui alla normativa specifica vigente in materia al momento del Sinistro;
b) corrispondere, **nei limiti delle tariffe stabilite dagli ordini professionali di categoria**, gli onorari del perito scelto e nominato conformemente a quanto disposto dall'art. "6.2.3. Procedura per la valutazione del danno" delle "Norme che regolano i Sinistri", nonché l'eventuale quota parte delle spese e degli onorari a carico del Contraente/Assicurato a seguito della nomina del terzo perito;
c) corrispondere, **nei limiti delle tariffe stabilite dagli ordini professionali di categoria**, gli onorari dei progettisti e dei consulenti scelti per la riprogettazione, la ricostruzione ed il ripristino dei beni danneggiati.

4.2 – Cose escluse dall'Assicurazione

(beni che non assicuriamo)

Sono sempre esclusi dalla copertura assicurativa:

a) aeromobili, imbarcazioni, veicoli o altri mezzi di trasporto iscritti o da iscrivere al P.R.A. o ad analoghi registri, a meno che tali beni non costituiscano oggetto dell'Attività Dichiarata;
b) animali vivi;
c) Fabbricati o porzione di Fabbricati, Terreni, Impianti, Macchinari, Attrezzature industriali e commerciali, se al momento della stipula della Polizza sono già assicurati per le Catastrofi naturali da altre polizze;
d) Fabbricati o porzione di Fabbricati, Terreni, Impianti, Macchinari, Attrezzature industriali e commerciali in leasing e/o noleggio, se al momento della stipula della Polizza sono già assicurati per le Catastrofi naturali da altre polizze;
e) boschi, alberi, piante, cespugli, coltivazioni e prati;

f) Cose Particolari;
g) Fabbricati costruiti in assenza delle autorizzazioni a edificare che fossero necessarie in base alla normativa al tempo vigente in materia urbanistica;
k) ; Fabbricati in fase di ampliamento o di rifacimento, salvo quanto previsto alla sezione "3. Condizioni di operatività";
l) Fabbricato gravati da abusi sorti successivamente alla data di costruzione;
m) Terreni Agricoli;
n) Gioielli e Preziosi;
o) linee di trasmissione e distribuzione esterne all'Ubicazione assicurata;
p) Merci;
q) Merci Speciali;
r) Oggetti Pregiati;
s) Supporto Dati;
t) Valori e Denaro.

4.3 – Esclusioni

Sono sempre esclusi dalla copertura assicurativa i danni causati da o derivati da:

1) comportamento doloso del Contraente/Assicurato, del coniuge, del Convivente More Uxorio o partner dell'unione civile, dei figli, di qualsiasi parente o affine convivente compresi i rappresentanti legali, gli amministratori o i soci a responsabilità illimitata;
2) Esplosioni, emanazioni di calore o radiazioni provenienti da trasformazioni o assestamenti energetici del nucleo dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fusione, fissione, macchine acceleratrici di particelle atomiche) nonché da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;
3) fenomeno elettrico originato da variazione di corrente, sovratensione, corto circuito od azione elettrica del fulmine, a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, anche se conseguenti ad eventi coperti dalla presente Polizza;
4) furto, rapina, estorsione, frode e truffa, malversazione e scippo – sia consumati che tentati – appropriazione indebita, infedeltà da parte dei prestatori di Lavoro o degli addetti, ammanchi, perdite riscontrate in sede di inventario, sottrazioni, smarrimenti, saccheggi e guasti cagionati da ladri;
5) guerra dichiarata e non, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, occupazione o invasione militare;
6) muffe, contaminazione da sostanze radioattive, contaminazione ambientale, inquinamento in genere dell'acqua, dell'aria e del suolo;
7) nazionalizzazione, confisca, serrata, sequestro e/o requisizione dei beni assicurati per ordine di qualunque Autorità, anche locale, di diritto o di fatto;
8) ordinanze o disposizioni di Autorità, leggi che regolino la costruzione, la ricostruzione, la demolizione o il cambio di uso o destinazione di Fabbricati, attrezzature ed apparecchiature, ad eccezione di quanto esplicitamente previsto all'art. "4.1 – Oggetto dell'Assicurazione"
9) smagnetizzazione, perdita, alterazione, cancellazione o distruzione di dati, programmi o software, indisponibilità di dati e malfunzionamento di hardware e software e circuiti integrati, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata la copertura assicurativa;
10) Eventi naturali quali:
    a) bufere;
    b) cicloni, tempeste, trombe d'aria, vento e Cose da esso trasportate o fatte crollare,
    c) gelo;
    d) grandine, pioggia e neve;
    e) uragani;
    salvo che non ne derivi altro evento indennizzabile ai sensi della presente Polizza;
11) tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio, occupazioni non militari, atti vandalici o dolosi in genere.

Inoltre, sono esclusi:

12) i danni che sono conseguenza diretta del comportamento attivo dell'uomo o i danni a terzi provocati dai beni assicurati a seguito di eventi garantiti;
13) i danni indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento od uso dei beni assicurati, di reddito commerciale od industriale, sospensione del lavoro, maggiori costi sostenuti e/o perdite di profitto e qualsiasi danno non materiale ai beni assicurati.

In riferimento alla garanzia "4.1.1. Garanzia Sisma", sono inoltre esclusi i danni causati o derivati da:

14) bradisismo, eruzione vulcanica, maremoto, marea, mareggiata e penetrazione di acqua marina, valanghe o slavine e spostamenti d'aria ad essi conseguenti, anche se conseguenti a Sisma;
15) incendio, esplosione e scoppio, anche se conseguenti a Sisma;
16) mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto sui beni assicurati degli eventi previsti all'art. "4.1.1. Garanzia Sisma".

In riferimento alla garanzia "4.1.2. Garanzia Frana", sono inoltre esclusi i danni causati o derivati da:

17) bradisismo, eruzione vulcanica, maremoto, marea, mareggiata e penetrazione di acqua marina, valanghe o slavine e spostamenti d'aria ad essi conseguenti, anche se conseguenti a Frana;
18) incendio, esplosione e scoppio, anche se conseguenti a Frana;
19) mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto sui beni assicurati dagli eventi previsti all'art. "4.1.2. Garanzia Frana".

In riferimento alla garanzia "4.1.3. Garanzia Alluvione, Inondazione, Esondazione" sono inoltre esclusi i danni causati o derivati da:

20) Allagamento;
21) cedimenti, franamenti o smottamenti del terreno;
22) Flash Floods (cosiddette "bombe d'acqua");
23) fuoriuscita di acqua da impianti automatici di estinzione;
24) fuoriuscita di liquidi avvenuta a seguito di rottura di impianti idrici, igienici, tecnici, di riscaldamento, di condizionamento;
25) intasamento, traboccamento, rottura o rigurgito di grondaie, pluviali o altri sistemi di scarico, quali fognature, pubbliche o private, se non direttamente correlati all'evento;
26) mareggiata, marea, maremoto, penetrazione di acqua marina, eruzione vulcanica;
27) rotture, brecce o lesioni provocate al Tetto, alle pareti od ai Serramenti dal vento o dalla grandine e, più in generale, tutti i danni causati da eventi

atmosferici quali uragano, bufera, tempesta, tromba d'aria, vento e Cose da esso trascinate, sollevate, traportate o abbattute, grandine;

28) umidità, brina, condensa, siccità, stillicidio, infiltrazione, trasudamento, gelo ed escursioni termiche anche se conseguenti ad eventi coperti dalla presente Polizza.

4.4 – Limiti di Indennizzo, Scoperti e Franchigie

Le garanzie previste in Polizza sono prestate con i Limiti di Indennizzo, le Franchigie e gli Scoperti indicati nella tabella seguente.

GARANZIA O BENE COLPITO DA SINISTRO	LIMITI DI INDENNIZZO	SCOPERTO
Sisma	**Vedere Scheda di polizza**	**Vedere Scheda di polizza**
Frana	**Vedere Scheda di polizza**	**Vedere Scheda di polizza**
Alluvione, Inondazione, Esondazione	**Vedere Scheda di polizza**	**Vedere Scheda di polizza**
Fabbricato o porzioni di fabbricato	**Vedere Scheda di polizza**	**Vedere Scheda di polizza**
Terreni	**Vedere Scheda di polizza**	**Vedere Scheda di polizza**
Impianti, Macchinari, Attrezzature industriali e commerciali	**Vedere Scheda di polizza**	**Vedere Scheda di polizza**
Onorari dei progettisti e dei consulenti per riprogettazione, ricostruzione, ripristino	**5% dell'Indennizzo con il massimo di € 20.000,00 per Sinistro e Periodo di Assicurazione**	**==**
Onorari dei Periti	**Vedere Scheda di polizza**	**==**
Spese di demolizione e sgombero, trasporto, trattamento e smaltimento	**Vedere Scheda di polizza**	**==**

5. NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE TUTELA LEGALE

(la sezione Tutela legale è operante se solo se richiamata in Scheda di Polizza)

5.1 – Oggetto dell'Assicurazione

Con riferimento a quanto previsto dal successivo art. "5.3 – Garanzie prestate" la Società, **nei Limiti di Indennizzo indicati nella Scheda di Polizza**, copre le spese sostenute dall'Assicurato in relazione a:

- compensi dell'avvocato per la trattazione stragiudiziale e giudiziale della Vertenza;
- compensi dell'avvocato per la negoziazione assistita o per la mediazione;
- compensi dell'avvocato per la querela, **se a seguito di questa la controparte è rinviata a giudizio in sede penale**;
- compensi dell'avvocato domiciliatario, **se indicato da ARAG;**
- spese di soccombenza poste a carico dell'Assicurato in eventuale giudizio;
- spese di esecuzione forzata, **fino a due tentativi per Sinistro;**
- spese dell'organismo di mediazione, **se la mediazione è obbligatoria;**
- spese per l'arbitrato, sia dell'avvocato difensore che degli arbitri;
- compensi dei periti;
- liquidazione spese di Giustizia;
- spese di investigazione difensiva nel procedimento penale.

Le spese legali sono coperte per l'intervento di 1 (un) avvocato per ogni grado di giudizio, salvo il diritto di sostituzione dello stesso, senza duplicazione di spese.

5.2 – Beni assicurati ed ambiti di operatività delle garanzie

A seconda delle opzioni esercitate dal Contraente, le garanzie previste dal successivo art. "5.3 – Garanzie prestate" operano solo con riferimento ai beni assicurati (Fabbricato/ Terreni/ Impianti, Macchinari, Attrezzature industriali e commerciali), entro i Massimali indicati nella Scheda di Polizza ed in relazione al verificarsi di un Sinistro di cui alla sezione "4. Norme che regolano la sezione Catastrofi Naturali" inteso quale:

1. Sisma;
2. Frana;
3. Alluvione, Inondazione, Esondazione.

I beni devono trovarsi nell'ambito dell'Ubicazione indicata nella Scheda di Polizza.

5.3 – Garanzie prestate

La Società copre le spese legali di cui all'art. "5.1 – Oggetto dell'Assicurazione" esclusivamente con riferimento a Vertenze relative a:

5.3.1. Ricorso al T.A.R.

Sono coperte le spese per presentare ricorso al TAR in caso di diniego da parte della Pubblica Amministrazione del "Titolo abilitativo edilizio", ovvero del progetto di ricostruzione presentato dal proprietario del Fabbricato assicurato dichiarato inagibile o inabitabile post Sinistro di cui alla sezione "4. Norme che regolano la sezione Catastrofi Naturali". L'inagibilità o l'inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto superabile non con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro, risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia.
La garanzia non opera se l'Assicurato è il locatario del Fabbricato assicurato.

5.3.2. Vertenze contrattuali

Sono coperte le spese sostenute per le Vertenze contrattuali con i professionisti, con i fornitori d'opera e di materiali legate alla ricostruzione ex novo, restauro, risanamento conservativo e alla ristrutturazione del Fabbricato assicurato colpito da Sinistro di cui alla sezione "4. Norme che regolano la sezione Catastrofi Naturali", **se il valore in lite è superiore a euro 3.000,00 (tremila).**
La garanzia opera a condizione che i soggetti sopra elencati siano in possesso dei requisiti richiesti dalla legislazione emanata dalle autorità competenti in tema di eventi catastrofali e che in ogni caso tali soggetti al momento dell'esecuzione dei lavori avessero una polizza a copertura dei rischi di RC professionale.

5.3.3. Danni subiti

Sono coperte le spese sostenute per la richiesta di risarcimento per danni extra contrattuali subiti per fatti illeciti di terzi, compresa la costituzione di parte civile, in caso di furto - ad opera di soggetti individuati – di beni facenti parte del Contenuto assicurato colpito da Sinistro di cui alla sezione "4. Norme che regolano la sezione Catastrofi Naturali".

5.4 – Spese non coperte dalla Polizza

Se l'Assicurato è coinvolto in una Vertenza di cui all'art. "5.3 – Garanzie Prestate", **la Società non copre:**

- compensi dell'avvocato determinati tramite patti quota lite;
- compensi dell'avvocato duplicati in caso di domiciliazione;
- compensi dell'avvocato per la querela, se la controparte non è rinviata a giudizio in sede penale;
- imposte, tasse e altri oneri fiscali diversi dalle spese di giustizia;
- multe, ammende e sanzioni pecuniarie in genere;
- spese dell'organismo di mediazione, quando la mediazione non è obbligatoria;
- spese di esecuzione forzata oltre il secondo tentativo per Sinistro;
- spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali;
- spese non concordate con ARAG;
- spese per l'indennità di trasferta;
- spese recuperate dalla controparte.
- le spese sostenute per la fase stragiudiziale se non è gestita da ARAG;

- spese sostenute per gli accordi economici tra Assicurato e avvocato, per la transazione della vertenza e per l'intervento del Perito o del consulente tecnico di parte, se non preventivamente autorizzate da ARAG.

Infine, la Società per la garanzia descritta all'art. "5.3.1. Ricorso al TAR" non copre le spese sostenute se diverse da quelle per il ricorso in caso di diniego del "Titolo abilitativo edilizio" da parte della Pubblica Amministrazione.

5.5 – Esclusioni

Se nella Polizza non è previsto diversamente, le garanzie di cui all'art. "5.3 – Garanzie prestate" non operano per sinistri relativi a:

a) materia fiscale o amministrativa;
b) tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio, occupazioni non militari, atti vandalici o dolosi in genere;
c) Esplosioni, emanazioni di calore o radiazioni provenienti da trasformazioni o assestamenti energetici del nucleo dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fusione, fissione, macchine acceleratrici di particelle atomiche) nonché da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;
d) eventi per i quali venga riconosciuto lo stato di calamità naturale o di allarme;
e) brevetto, marchio, diritti di autore o esclusiva, turbativa d'asta, concorrenza sleale, normativa antitrust;
f) proprietà, guida o circolazione di veicoli a motore, imbarcazioni, aeromobili o veicoli che viaggiano su tracciato veicolato o su funi metalliche;
g) fatti dolosi del Contraente e/o Assicurato;
h) fatti non accidentali che causano inquinamento dell'ambiente;
i) illeciti amministrativi e penali ai sensi del D.Lgs. 152/06 Codice dell'ambiente e successive modifiche e/o integrazioni;
j) compravendita di immobili e a vizi di costruzione;
k) impugnazione di sanzioni amministrative per il pagamento di tasse, tributi, imposte e corrispettivi di pubblici servizi;
l) Vertenze con la Società;
m) Vertenze con il distributore che intermedia il presente contratto;
n) azioni di classe (class action) ed azione rappresentativa
o) eruzione vulcanica, bradisismo e subsidenza, da maremoto, tsunami, mareggiate, onde anomale, maree anche se conseguenti a Sisma e ad altre calamità naturali;
p) eventi naturali quali:
   a. bufere;
   b. cicloni, tempeste, trombe d'aria, vento e Cose da esso trasportate o fatte crollare,
   c. gelo;
   d. grandine, pioggia e neve;
   e. uragani;

   salvo che non ne derivi altro evento indennizzabile ai sensi della presente Polizza;
q) Incendio, esplosione e scoppio, anche se conseguenti a Sisma o Frana;
r) Flash Floods (cosiddette "bombe d'acqua");
s) a danni ai beni assicurati che non siano direttamente causati dall'azione del Sisma, Alluvione, Inondazione, Esondazione e Frana;
t) Fabbricati costruiti in assenza delle autorizzazioni a edificare necessarie in base alla normativa al tempo vigente in materia urbanistica;
u) Fabbricati in fase di ampliamento o di rifacimento, salvo quanto previsto alla sezione "3. Condizioni di operatività";
v) Fabbricato gravati da abusi sorti successivamente alla data di costruzione;
w) a danni indiretti o consequenziali, quali perdite di mercato, mancato reddito commerciale, industriale e di servizi, cambiamenti di costruzione non dettate da norma di legge, mancata locazione o godimento, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità dei beni assicurati;
x) ai veicoli a motore iscritti al pubblico registro automobilistico (P.R.A.) se non oggetto dell'attività assicurata;
y) multe, ammende e sanzioni amministrative nella riprogettazione del Fabbricato;
z) danni da spargimento d'acqua proveniente da canalizzazioni, tubazioni e condutture;
aa) procedimenti penali colposi e dolosi a carico del Contraente /o dell'Assicurato;
bb) relative al collaudo del Contenuto assicurato non danneggiato e danneggiato dalle Catastrofi naturali;
cc) relative allo sgombero, bonifica e ripristino delle caratteristiche meccaniche e topografiche del Terreno colpito dalle Catastrofi naturali;
dd) vertenze contrattuali nei confronti del costruttore del Fabbricato colpito dalle Catastrofali naturali in caso di danno strutturale;
ee) vertenze nei confronti della Pubblica Amministrazione e degli enti pubblici territoriali;
ff) danni causati da Catastrofi naturali non indennizzabili ai sensi della Legge n. 213 del 30 dicembre 2023 e successive modifiche ed integrazioni;
gg) a Cose mobili all'aperto.

5.6 – Limiti di copertura

Le spese legali sono coperte **per l'intervento di 1 (un) avvocato per ogni grado di giudizio, salvo il caso di sostituzione dello stesso, senza duplicazione di spese.**
La garanzia descritta all'art. "5.3.2. Vertenze contrattuali" copre le spese sostenute se il **valore in lite è superiore a euro 3.000,00 (tremila)**.

5.7 – Massimali

Nell'ambito delle garanzie previste all'art. "5.3 – Garanzie prestate" la copertura assicurativa opera, con il Massimale indicato nella Scheda di Polizza **con un limite di:**

- **spese legali: euro 20.000,00 per sinistro e € 80.000, 00 per Periodo di Assicurazione;**
- **spese peritali: euro 10.000,00 per sinistro e € 40.000,00 per Periodo di Assicurazione.**

5.8 – Estensione territoriale (dove operano le garanzie)

Le garanzie operano nella Repubblica Italiana.

5.9 – Validità delle garanzie (quando sono coperti i sinistri)

Le spese legali sostenute dall'Assicurato, così come previste all'art. "5.1 – Oggetto dell'Assicurazione", sono coperte se:

- i Sinistri di cui alla sezione "4. Norme che regolano la sezione Catastrofi Naturali", sono avvenuti durante il periodo di efficacia della copertura assicurativa;
  e
- le Vertenze di cui all'articolo "5.3 – Garanzie prestate" hanno avuto inizio durante il periodo di efficacia della copertura assicurativa.

6. NORME CHE REGOLANO I SINISTRI

6.1 - Norme valide per tutte le sezioni assicurate

6.1.1. Obblighi

In caso di Sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve:

- fare quanto gli è possibile per contenere o diminuire il danno. Le relative spese sono a carico della Società secondo le norme e nei limiti dell'art. 1914 del Codice Civile;
- darne avviso alla Società entro 5 giorni dall'evento o da quando egli ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'articolo 1913 del Codice Civile, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del Sinistro, le circostanze dell'evento, la causa presunta del Sinistro, l'entità approssimativa del danno ed il numero di Polizza.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, ai sensi dell'articolo 1915 del Codice Civile.

La denuncia di Sinistro può essere effettuata alla Società secondo una delle seguenti modalità:

A mezzo **telefono** al numero verde:	**800 93.63.63**
A mezzo **telefono** (dall'estero)	**+39.06.4210.3030**
A mezzo **fax** al numero verde:	**800.60.61.61**
A mezzo **posta** indirizzata a:	**HDI Assicurazioni S.p.A. – Direzione Sinistri Piazza Guglielmo Marconi, 25 – 00144 Roma**
A mezzo **posta elettronica** indirizzata a:	**sinistri@hdia.it**
A mezzo **posta elettronica certificata**	**sinistri@pec.hdia.it oppure a: hdi.assicurazioni@pec.hdia.it**
Rivolgendosi al proprio Intermediario	
Per informazioni sui Sinistri rivolgersi al numero verde: **800 93.63.63** oppure al proprio Intermediario	

L'Assicurato o il Contraente sono tenuti obbligatoriamente ad osservare le seguenti disposizioni:

- conservare e tenere a disposizione della Società – se ragionevolmente possibile – sino ad avvenuta liquidazione del danno, le tracce ed i residui del Sinistro senza avere, per tale titolo, diritto ad indennità alcuna;
- predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore dei beni danneggiati, nonché uno stato particolareggiato degli altri beni esistenti al momento del Sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione tutta la documentazione probatoria in suo possesso che possa essere richiesta dalla Società o dai periti per le loro indagini e verifiche.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la riduzione dell'Indennizzo, ai sensi dell'articolo 1915 del Codice Civile.

6.1.2. Assicurazione presso diversi assicuratori

Se sui medesimi beni e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, **il Contraente o l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati. In caso di Sinistro il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'Indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato**.
Qualora la somma di tali Indennizzi, escluso dal conteggio l'Indennizzo dovuto dall'assicuratore eventualmente insolvente, superi l'ammontare del danno, **la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'Indennizzo calcolato secondo il proprio contratto senza tenere conto di eventuali Scoperti e/o Franchigie il cui ammontare verrà dedotto successivamente dall'importo così calcolato.**
Deve intendersi comunque esclusa ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

6.1.3. Limite massimo di Indennizzo

Salvo quanto previsto dall'art. 1914 del Codice Civile, in nessun caso la Società potrà essere tenuta a pagare indennizzi maggiori delle Somme Assicurate Partita per Partita.
In tale limite massimo di Indennizzo sono comprese anche le eventuali indennità e/o i rimborsi derivanti dalle garanzie elencate "4.1.4. Spese supplementari".

6.2 – Norme valide per la sezione Catastrofi naturali

6.2.1. Determinazione del danno

L'Assicurazione è prestata nella forma a Valore Intero, ad eccezione del Terreno prestata a Primo Rischio Assoluto.

L'ammontare del danno ed il relativo Indennizzo vengono stabiliti, al momento del Sinistro, separatamente per ogni tipologia di Partita e secondo i seguenti criteri:

A. Fabbricato, Macchinario ed Attrezzatura:

- si stima il Valore a Nuovo;
- si stima il Valore allo Stato d'Uso, deducendo il valore eventualmente ricavabile dai residui nonché gli oneri fiscali non dovuti all'Erario;
- si determina l'eventuale differenza fra i due valori di cui ai punti precedenti, che costituisce il supplemento d'indennità.

Quando è dovuto il supplemento d'indennità, si procede con l'indennizzare dapprima il Sinistro in base al Valore allo Stato d'Uso.

Il pagamento del supplemento è subordinato all'effettivo rimpiazzo o alla ricostruzione ed avverrà:

- in caso di rimpiazzo, in un'unica soluzione entro **30 giorni** dalla comunicazione dell'avvenuto rimpiazzo, purché questo sia documentato e si verifichi entro **18 mesi** dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o della perizia redatta ai sensi dell'art. "6.2.4. Mandato dei periti";
- in caso di ricostruzione, in fasi successive non inferiori a 6 mesi e fino a concorrenza del supplemento di indennità dovuto, in base allo stato di esecuzione dei lavori documentato dall'Assicurato e purché (salvo comprovata condizione di impossibilità non imputabile al Contraente od all'Assicurato) l'inizio dei lavori avvenga entro **18 mesi** dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia e che i lavori stessi vengano ultimati, a pena di decadenza del diritto all'Indennizzo della quota che residua, entro 24 mesi dalla stessa data, salvo comprovata condizione di impossibilità non imputabile al Contraente od all'Assicurato. La ricostruzione del Fabbricato può avvenire anche su altra area del territorio nazionale, purché non ne derivi alcun aggravio per la Società.

Fermo quanto stabilito dall'art. "6.2.2. Assicurazione parziale, deroga alla Regola Proporzionale, compensazione tra Partite assicurate", **si conviene che:**

- qualora la Somma Assicurata, al momento del Sinistro, risulti superiore od uguale al rispettivo Valore a Nuovo, il supplemento di indennità verrà riconosciuto integralmente;
- qualora la Somma Assicurata, al momento del Sinistro, risulti inferiore al Valore a Nuovo ma superiore al Valore allo Stato d'Uso, per cui risulta assicurata solo una parte del supplemento di indennità, **il supplemento stesso verrà ridotto in proporzione al rapporto esistente tra la parte di supplemento di indennità effettivamente assicurata ed il supplemento di indennità nel suo intero**;
- **qualora la Somma Assicurata, al momento del Sinistro, risulti uguale o inferiore al Valore allo Stato d'Uso, il supplemento di indennità non verrà riconosciuto.**

In caso di coesistenza di più assicurazioni, agli effetti della determinazione del supplemento di indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse.

Relativamente al Fabbricato, si conviene che, qualora lo stesso sia costruito in tutto o in parte con materiali d'impiego non comune, la stima del suo valore verrà effettuata in base al costo di costruzione a nuovo con l'impiego di equivalenti materiali di uso corrente.

B. **Lastre:**
previa deduzione del valore eventualmente ricavabile dai residui, sono rimborsate la spese sostenute per la sostituzione delle Lastre distrutte con altre nuove uguali o equivalenti per caratteristiche e quelle sostenute per riparare o sostituire le Lastre danneggiate. Sono compresi i costi di rimozione, trasporto e posa in opera.

C. **Terreno:**
sono rimborsati i costi dei lavori di sgombero, bonifica e ripristino delle caratteristiche meccaniche e topografiche del Terreno ad una condizione pari a quella precedente all'evento assicurato.
L'Assicurazione è prestata nella forma a Primo Rischio Assoluto.

6.2.2. Assicurazione parziale, deroga alla Regola Proporzionale compensazione tra Partite assicurate

Se dalle valutazioni fatte ai sensi dell'art. "6.2.1. Determinazione del danno" risulta che i valori di una o più Partite, considerate ciascuna separatamente, eccedevano al momento del Sinistro le relative Somme Assicurate, maggiorate del 10%, l'Assicurato sopporta la parte proporzionale di danno per ciascuna Partita relativamente alla quale è risultata l'eccedenza, esclusa ogni compensazione con Somme Assicurate riguardanti altre Partite assicurate

6.2.3. Procedura per la valutazione del danno

Ferma restando la possibilità di ricorrere all'Autorità Giudiziaria l'ammontare del danno e la determinazione dell'Indennizzo possono essere concordati direttamente dalle Parti. In alternativa, di comune accordo tra le Parti, l'ammontare del danno e la determinazione dell'Indennizzo possono essere concordati mediante periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.
In caso di disaccordo, i periti ne eleggeranno un terzo e le decisioni saranno prese a maggioranza.
Ciascun perito ha la facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni di perizia, senza però avere alcun voto deliberativo.
Se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta verrà fatta, su domanda di una delle Parti, dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il Sinistro è avvenuto. Ciascuna delle Parti sostiene la spesa del proprio perito, mentre quella del terzo è sempre ripartita a metà.

6.2.4. Mandato dei Periti

I Periti devono:

a) **indagare su circostanze, natura, causa e modalità del Sinistro;**
b) **verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del Sinistro esistevano circostanze che avessero mutato o aggravato il rischio e non fossero state comunicate;**
c) **verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi contrattualmente previsti, svolgendo inoltre ogni attività utile a verificare l'esistenza di eventuali ulteriori garanzie assicurative sugli stessi beni;**
d) **verificare l'esistenza, la qualità, la quantità e stimare il valore che i beni assicurati, sia danneggiati sia illesi, avevano al momento del Sinistro;**
e) **procedere alla quantificazione del danno, sulla base dei criteri stabiliti all'art. "6.2.1. Determinazione del danno" e redigere idoneo atto conclusivo di perizia, avendo cura di indicare lo stato dei ripristini/rimpiazzi laddove sia contrattualmente prevista l'erogazione di un supplemento di indennità.**

I risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale di perizia, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ciascuna delle Parti.
I risultati delle valutazioni di cui ai sopraindicati punti d) ed e) sono da considerarsi come espressione della volontà delle Parti e quindi vincolanti per le Parti stesse, le quali rinunciano sin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo i casi previsti dalla legge, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità del danno.
La perizia collegiale è valida se approvata da almeno due dei periti nominati come sopra, anche se il terzo perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

6.2.5. Anticipo Indennizzi

Nei casi indicati di seguito, l'Assicurato può richiedere alla Società, prima della liquidazione del Sinistro, il pagamento di un acconto.

In particolare:

1) **Anticipo Indennizzi previsto dalla legge n. 40 del 18 marzo 2025 (Procedura di liquidazione anticipata parziale del danno)**: se i beni assicurati si trovano nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale, secondo quanto stabilito dalla Legge n. 40/2025 e successive modifiche ed integrazioni, l'Assicurato ha diritto di ottenere il pagamento di un acconto pari al 30% del danno complessivamente indennizzabile, stimato da perizia asseverata di un tecnico abilitato.
   La procedura per il pagamento prevede che:
   a) l'Assicurato o il Contraente, entro 90 giorni dalla data in cui si è verificato il Sinistro, inviano alla Società richiesta scritta, secondo le modalità indicate all'art. "6.1.1 – Obblighi";
   b) la Società, entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta di cui alla lettera a), effettua un sopralluogo per verificare lo stato dei luoghi, le effettive condizioni dei beni assicurati e la riconducibilità causale diretta dei danni esistenti al Sinistro denunciato;
   c) la Società, entro 5 giorni dal sopralluogo, se non sorgono contestazioni sul danno e sulla sua riconducibilità causale al Sinistro, liquida l'acconto all'Assicurato,
   d) se la Società non effettua il sopralluogo entro il termine di cui alla lettera b), liquida comunque l'acconto all'Assicurato entro 20 giorni dalla data di ricezione della richiesta di cui alla lettera a).

2) **Anticipo Indennizzi negli altri casi:** quando non ricorrono i requisiti previsti dalla legge n. 40 del 18 marzo 2025 o, se ricorrono, in alternativa alla "Procedura di liquidazione anticipata parziale del danno", l'Assicurato può richiedere un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite. **Tale acconto non potrà mai essere superiore ad € 1.000.000,00.**
   L'acconto è dovuto a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del Sinistro stesso e che l'importo complessivo sia prevedibile in almeno € 25.000,00. La Società pagherà dopo 90 giorni dalla data di denuncia del Sinistro, sempre che siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.
   La determinazione dell'acconto dovrà essere effettuata non considerando il criterio di valutazione a Valore a Nuovo.
   Qualora fosse pendente un procedimento giudiziario in relazione al Sinistro, il Contraente o l'Assicurato hanno diritto ad ottenere il pagamento dell'anticipo anche in mancanza del certificato di chiusura dell'istruttoria, a condizione che presentino una fidejussione bancaria o assicurativa di gradimento della Società a garanzia della restituzione dell'importo, maggiorato di interessi e spese, qualora dal certificato di chiusura di istruttoria o da sentenza penale definitiva, risulti una causa di decadenza della copertura o del diritto all'Indennizzo.

Le procedure di liquidazione dell'acconto descritte ai punti 1) e 2) sono alternative tra di loro; pertanto, in nessun caso l'Assicurato potrà ricevere un doppio acconto.

6.2.6. Pagamento dell'Indennizzo

Entro 30 giorni da quello in cui è stato concordato l'ammontare dell'Indennizzo con atto di amichevole liquidazione o con verbale di perizia definitivo, la Società paga tramite bonifico o assegno bancario quanto dovuto, **salvo che:**

a) alla Società venga notificato un provvedimento giudiziario o altro atto giudiziario relativo al Sinistro nei modi stabiliti dalla legge in base al quale la Società non è tenuta a pagare l'importo dovuto;
b) sia stato aperto un procedimento penale sulla causa del Sinistro, dal quale risulti che ricorre uno dei casi di esclusione di cui all'articolo "4.3 – Esclusioni";
c) vi sia opposizione da parte dei creditori per la presenza di crediti privilegiati, pignoratizi o ipotecari sui beni assicurati, ai sensi dell'art. 2742 del Codice Civile.

6.2.7. Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato che dolosamente esagera l'ammontare del danno dichiarando distrutti beni che non esistevano al momento del Sinistro, che occulta, sottrae o manomette beni non danneggiati, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, ovvero che altera le tracce o gli indizi materiali ed i residui del Sinistro, perde il diritto all'Indennizzo.

6.2.8. Buona fede

L'omissione da parte dell'Assicurato o del Contraente di circostanze aggravanti il rischio e/o le inesatte o incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto all'integrale Indennizzo dei danni, **sempreché tali omissioni o inesattezze siano avvenute in buona fede, senza dolo o colpa grave.**
Alla Società spetterà il maggior Premio, proporzionale all'eventuale maggior rischio emerso, con decorrenza dal momento in cui la circostanza si è verificata o manifestata.

6.2.9. Rinuncia al diritto di surroga

La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso i terzi responsabili del Sinistro purché il Contraente o l'Assicurato non la eserciti a sua volta.

6.2.10. Titolarità dei diritti nascenti dalla Polizza

Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla Polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'Indennizzo liquidato a termini di Polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Servizio di Pronto Intervento Azienda P.I.A.® BELFOR

6.2.11. Programma di Pronto Intervento Azienda P.I.A.® BELFOR

In caso di Sinistro dovuto ad Alluvione, Inondazione, Esondazione, Sisma e Frana, l'Assicurato che ha sottoscritto la polizza "Rischi catastrofali Impresa HDI" ("Polizza") avrà diritto, previa espressa richiesta, al servizio Pronto Intervento Azienda P.I.A.® BELFOR, ovvero al supporto tecnico da parte di BELFOR Italia S.r.l., società specializzata in interventi di salvataggio e risanamento, a seguito di danni da sinistri calamità naturali.

6.2.12. Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro

In caso di Sinistro dovuto ad Alluvione, Inondazione, Esondazione, Sisma e Frana, l'Assicurato:

1) potrà contattare immediatamente il Numero Verde BELFOR Italia **800.820.189** attivo 24 ore su 24, 365 giorni l'anno;
2) dovrà comunicare i propri dati, il numero della Polizza ed un recapito telefonico.

Dopo aver contattato il Numero Verde BELFOR e ad esito delle predette comunicazioni, l'Assicurato:

- riceverà un primo supporto tecnico telefonico da parte di un Responsabile Tecnico BELFOR per la raccolta delle prime informazioni utili a identificare le attività di salvataggio e bonifica necessarie;
- sulla base di quanto rilevato in fase di prima assistenza tecnica telefonica, ove necessario, concorderà con il tecnico BELFOR tempi e modalità di un sopralluogo operativo. BELFOR Italia si impegna ad effettuare il sopralluogo, fatta salva la possibilità di accedere al sito, entro le 24/48 ore successive alla chiamata dell'Assicurato in Italia continentale e 72/96 ore nelle isole.

6.2.13. Sopralluogo

Il Responsabile Tecnico BELFOR:

a) in caso di Sinistro Sisma: verificherà immediatamente, durante la prima assistenza telefonica, la possibilità di dare supporto all'Assicurato, sulla base dell'accessibilità ai luoghi ed alle priorità stabilite in loco dalla Protezione Civile e dalle Autorità locali coinvolte, e provvederà a richiedere alcune informazioni:
   - se il Fabbricato dell'Assicurato ha subito danni distruttivi totali, parziali o solo superficiali;
   - se l'Assicurato, in caso di danni, ha provveduto a richiedere il sopralluogo del Gruppo Tecnico del Comune in cui è ubicato il Fabbricato o del proprio strutturista abilitato per la verifica di agibilità;
   - se, ad esito del sopralluogo di cui al punto precedente, è stata interdetta o meno l'agibilità del Fabbricato
   - nel caso di dichiarata inagibilità e con un danno presumibile superiore ai 25.000,00 (venticinquemila) Euro e in presenza di un capitolato lavori formulato da parte dello strutturista nominato dall'Assicurato o dal Gruppo Tecnico del Comune, il tecnico BELFOR, previa ricezione del capitolato lavori e dei riferimenti di contatto del tecnico strutturista, verificherà la possibilità di offrire un supporto operativo redigendo una valutazione tecnico economica delle opere descritte nel capitolato stesso;
   - nel caso di dichiarata agibilità e con un danno presumibile superiore ai 25.000,00 (venticinquemila) Euro, il tecnico BELFOR verificherà l'opportunità di presentare una valutazione tecnico economica in base alla documentazione tecnica (planimetria) e fotografica trasmessa dall'Assicurato o in base a quanto rilevato durante l'eventuale sopralluogo tecnico;
   - nel caso di danni distruttivi totali, il tecnico BELFOR verificherà la possibilità di intervenire con opere di demolizione.

b) in caso di Sinistro Alluvione, Inondazione ed Esondazione: durante la prima assistenza telefonica verificherà immediatamente la possibilità di dare supporto all'Assicurato, sulla base dell'accessibilità ai luoghi ed alle priorità stabilite in loco dalla Protezione Civile e dalle Autorità locali coinvolte, e provvederà a richiedere alcune informazioni:
   - se le strade per raggiungere l'Ubicazione sono percorribili;
   - se il Fabbricato è accessibile o è invaso da acque e fanghi;
   - a che altezza è arrivato il battente dell'acqua;
   - se il Comune o la Protezione Civile hanno già provveduto con autospurgo ad aspirare le acque reflue (compresi eventuali piani interrati) in modo da rendere accessibile l'Ubicazione dell'Assicurato;
   - se il Comune ha identificato e messo a disposizione delle aree di raccolta dei beni danneggiati;
   - se la corrente elettrica e l'alimentazione idrica sono disponibili.

   Sulla base delle informazioni raccolte, il tecnico BELFOR verificherà la possibilità di eseguire un sopralluogo tecnico per identificare le operazioni di salvataggio, risanamento, decontaminazione e ripristino necessarie per consentire il recupero dei beni danneggiati ed il riavvio dell'attività dell'Assicurato, concordando tempi e modalità con l'Assicurato.

   Al termine del sopralluogo, il tecnico BELFOR presenterà all'Assicurato, ove necessario, una proposta tecnico-economica relativa alle operazioni di salvataggio, risanamento e bonifica identificate con le relative tempistiche di esecuzione.

   In caso di accettazione da parte dell'Assicurato della proposta tecnico-economica tramite sottoscrizione del Contratto tecnico-economico di Intervento di cui al successivo art. "6.2.15. Informazioni sui servizi", il tecnico BELFOR concorderà tempi e modalità di intervento in base alle esigenze operative/produttive dell'Assicurato.

c) in caso di Sinistro Frana: durante la prima assistenza telefonica verificherà immediatamente la possibilità di dare supporto all'Assicurato con un piano di messa in sicurezza d'emergenza ove operativamente possibile e provvederà a richiedere alcune informazioni:
   - se l'Assicurato ha subito danni strutturali al Fabbricato e/o se lo stesso è stato invaso da fanghi, terra e detriti che hanno compromesso la normale produttività aziendale;
   - in caso di danni strutturali al Fabbricato, se l'Assicurato ha provveduto a richiedere il sopralluogo di un tecnico abilitato per la verifica della idoneità statica dell'immobile che possa consentire l'accesso in sicurezza delle persone;
   - se, ad esito del sopralluogo di cui al punto precedente, è stata interdetta o meno l'agibilità del Fabbricato;
   - nel caso di dichiarata inagibilità e con un danno presumibile superiore ai 25.000,00 (venticinquemila) Euro e in presenza di un capitolato lavori formulato da parte del tecnico nominato dall'Assicurato, il tecnico BELFOR verificherà la possibilità di offrire un supporto operativo redigendo una valutazione tecnico-economica delle opere descritte nel capitolato stesso;
   - nel caso di dichiarata agibilità e con un danno presumibile superiore ai 25.000,00 (venticinquemila) Euro, il tecnico BELFOR verificherà l'opportunità di presentare una valutazione tecnico-economica per le attività di rimozione di fanghi e detriti e successiva bonifica del fabbricato e del contenuto interessato dall'evento in base alla documentazione tecnica (planimetria) e fotografica trasmessa dall'Assicurato o a quanto rilevato durante l'eventuale sopralluogo tecnico;
   - nel caso di danni distruttivi totali, il tecnico BELFOR verificherà la possibilità di intervenire con opere di messa in sicurezza e demolizione.

6.2.14. Prestazioni previste dal programma Pronto Intervento Azienda P.I.A. ® BELFOR

In caso di sinistro dovuto ad Alluvione, Inondazione, Esondazione, Sisma e Frana, l'Assicurato ha diritto di richiedere l'intervento di BELFOR Italia contattando il Numero Verde **800 820 189** attivo 24 ore su 24, 365 giorni l'anno secondo quanto previsto al precedente articolo "6.2.12. Obblighi

dell'Assicurato in caso di sinistro".
Il servizio opererà per tutti i beni assicurati ed eccezione dell'eventuale Terreno (se presente in Scheda di Polizza).
A seguito di tale richiesta di intervento, BELFOR Italia si impegna, ove possibile dando priorità di intervento all'Assicurato rispetto ai clienti non convenzionati, a:

a) fornire un immediato supporto tecnico telefonico;
b) ove necessario a concordare tempi e modalità per effettuare un primo sopralluogo tecnico;
c) identificare gli interventi di salvataggio e bonifica necessari;
d) emettere una proposta tecnico-economica relativa alle operazioni di messa in sicurezza, salvataggio, risanamento e bonifica;
e) gestire il flusso di informazioni tra l'Assicurato ed il suo personale di riferimento al fine di garantire l'efficienza dei "Servizi di Salvataggio e Ripristino" con la Società ed il perito della Società.

(collettivamente, i "Servizi P.I.A.®").

6.2.15. Informazioni sui Servizi

Ogni prestazione d'opera di salvataggio, risanamento e/o ripristino da parte di BELFOR Italia S.r.l. (i "Servizi di Salvataggio e Ripristino") sarà oggetto di proposta tecnico economica scritta secondo quanto previsto al precedente art. "6.2.14. Prestazioni previste dal programma Pronto Intervento Azienda P.I.A. ® BELFOR" lettera d) e dovrà essere accettata e formalizzata dall'Assicurato mediante emissione di relativo ordine di intervento e sottoscrizione del relativo Contratto tecnico-economico di Intervento.
I costi per i Servizi di Salvataggio e Ripristino effettuati nell'ambito del Programma Pronto Intervento Azienda P.I.A.® (a titolo esemplificativo e non esaustivo: opere di salvataggio mediante deumidificazione e/o applicazione oli protettivi - cernita, caratterizzazione e rimozione di macerie e contenuto danneggiato – asciugatura di Fabbricati – risanamento di Fabbricati civili ed industriali – bonifica impianti a servizio del fabbricato - bonifica e ripristino di macchinari e impianti produttivi - bonifica e ripristino di sistemi elettrici ed elettronici - decontaminazione di merci, attrezzature ed arredi - interventi di deumidificazione e deodorizzazione – salvataggio e bonifica di materiale cartaceo), saranno a carico dell'Assicurato.
Previa conferma dell'operatività di Polizza ed indennizzabilità del sinistro da parte della Società nonché sottoscrizione di atto di cessione pro solvendo del credito dall'Assicurato a favore di BELFOR Italia per l'importo pattuito, i costi saranno rimborsati dalla Società secondo quanto previsto dall'Art. 1914 e s.s. del Codice Civile (Obbligo di salvataggio). Resta a carico dell'Assicurato la corresponsione diretta a BELFOR Italia dell'importo dell'IVA e dei costi derivanti dall'eventuale scoperto di Polizza.
Resta inteso che, in difetto di conferma dell'operatività della Polizza da parte della Società, ovvero in caso di diniego della Società al rimborso del corrispettivo di tutti i costi per gli interventi effettuati nell'ambito del Programma Pronto Intervento Azienda P.I.A.®, essi saranno direttamente corrisposti dall'Assicurato a BELFOR Italia.
I tempi intercorrenti tra la chiamata ed il sopralluogo sul luogo del sinistro sono meramente indicativi, non vincolanti e subordinati alla possibilità di accedere all'Ubicazione, fermo restando l'impegno a garantire all'Assicurato un intervento il più possibile tempestivo.
BELFOR Italia opera con cura e diligenza nel rispetto degli standard professionali delle tecniche di salvataggio e risanamento post sinistro nazionali ed internazionali. Le procedure d'intervento BELFOR Italia sono certificate ISO 9001.
La responsabilità per gli interventi effettuati da BELFOR Italia resta ad esclusivo ed integrale carico della stessa.
BELFOR Italia opera nel pieno rispetto dei tempi e modi operativi previsti dal piano tecnico economico di intervento. BELFOR Italia non sarà responsabile per modifiche delle condizioni operative dovute a cause di forza maggiore o per motivi non dipendenti dal proprio controllo o per volontà dell'Assicurato.
Ad integrazione dell'informativa ai sensi dell'art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (il "GDPR") e successive modifiche e integrazioni, rilasciata a margine del presente contratto di Assicurazione, la Società informa che, al fine di fornire i servizi di sopra indicati, comunica alcuni dati di Polizza a BELFOR Italia S.r.l. e riceve dagli stessi dati e informazioni sugli interventi effettuati.
Inoltre, al fine di dare esecuzione al contratto di Assicurazione, la Società può avvalersi dei dati raccolti da BELFOR Italia S.r.l. in caso di intervento.

6.3 – Norme valide per la sezione Tutela Legale

La gestione dei Sinistri Tutela Legale, di cui all'articolo "5.3 – Garanzie Prestate", è stata affidata dalla Società a: ARAG SE – Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia con sede in Viale del Commercio, 59 - 37135 Verona (VR), in seguito denominata ARAG.,

Previa comunicazione al Contraente, anche mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale della Società o nell'area personale del Contraente, la Società si riserva di variare in qualsiasi momento la Società di gestione e liquidazione dei Sinistri di Tutela Legale, lasciando invariate le prestazioni garantite e le condizioni contrattuali concordate con il Contraente al momento della sottoscrizione della Polizza.

6.3.1. Obblighi specifici (come denunciare un Sinistro)

La denuncia del Sinistro deve essere presentata tempestivamente all'Intermediario cui è assegnata la polizza o alla Società nel momento in cui l'Assicurato ne ha conoscenza o comunque nel rispetto del termine massimo di 24 (ventiquattro) mesi dalla data di cessazione della Polizza o di eventuali altre polizze emesse successivamente senza interruzione della copertura assicurativa per lo stesso rischio.
L'Assicurato deve informare l'Intermediario o la Società in modo completo e veritiero di tutti i particolari del Sinistro, nonché indicare i mezzi di prova, i documenti, l'eventuale esistenza di altri contratti assicurativi e, su richiesta, metterli a disposizione. In mancanza la Società e/o ARAG non potrà essere ritenuta responsabile di eventuali ritardi nella valutazione della copertura o nella gestione del sinistro, nonché di eventuali prescrizioni o decadenze che dovessero intervenire.

6.3.2. Gestione del Sinistro, scelta dell'avvocato e pagamento delle spese

La Fase Stragiudiziale è gestita da ARAG che si attiva per risolvere la Vertenza con l'accordo delle parti e **si riserva di demandarne la gestione ad un avvocato di propria scelta**.
Per valutare la copertura assicurativa della Fase Giudiziale, comprese eventuali successive impugnazioni, ARAG si riserva di verificare preventivamente l'idoneità delle prove e argomentazioni che l'Assicurato ha l'obbligo di fornire restando inteso che la copertura assicurativa sarà negata nei casi di vertenze svincolate da alcun fondamento giuridico o liti palesemente temerarie.

Per la Fase Giudiziale l'Assicurato ha il diritto di scegliere un avvocato **tra gli iscritti all'albo**; **in caso di domiciliazione ARAG indica l'avvocato domiciliatario**.

L'incarico all'avvocato o al Perito, che operano nell'interesse del proprio cliente, è conferito direttamente dall'Assicurato; pertanto, **ARAG non è**

responsabile del loro operato.
Le spese per gli accordi economici tra Assicurato e avvocato, per la Transazione della Vertenza e per l'intervento del Perito o del consulente tecnico di parte sono coperte **solo se preventivamente autorizzate da ARAG.**
ARAG può pagare direttamente i compensi al professionista dopo aver definito l'importo dovuto. Il pagamento avviene in esecuzione del contratto di Assicurazione e senza che ARAG assuma alcuna obbligazione diretta verso il professionista.
Se l'Assicurato paga direttamente il professionista, ARAG rimborsa quanto anticipato dopo aver ricevuto la documentazione comprovante il pagamento.
Il pagamento delle spese coperte dalla Polizza avviene entro il termine di 30 (trenta) giorni previa valutazione in ogni caso della congruità dell'importo richiesto.

6.3.3. Restituzione delle spese
L'Assicurato ha l'obbligo di restituire tutte le spese che sono state sostenute e/o anticipate da ARAG:
- se ha diritto di recuperarle dalla controparte;
- nei delitti dolosi: se la sentenza definitiva è diversa da quella di assoluzione o di derubricazione del reato da doloso a colposo oppure se, dopo il provvedimento di archiviazione, il giudizio è riaperto e viene emessa una sentenza diversa da quella di assoluzione o di derubricazione del reato da doloso a colposo. **L'Assicurato ha l'obbligo di trasmettere tempestivamente ad ARAG la copia della sentenza definitiva.**

6.3.4. Disaccordo con ARAG in merito alla gestione del Sinistro e conflitto di interessi
Nel caso di disaccordo tra l'Assicurato e ARAG in merito alla gestione del Sinistro, **la decisione può essere affidata ad un arbitro che decide secondo equità, scelto di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal presidente del tribunale competente a norma del Codice di procedura civile. Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali quale che sia l'esito dell'arbitrato.**
In via alternativa è possibile adire l'autorità giudiziaria, **previo esperimento del tentativo di mediazione.**
L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere il proprio avvocato nel caso di conflitto di interessi con ARAG.

6.3.5. Quando avviene il Sinistro
La data di avvenimento del Sinistro è quella in cui si verifica l'evento a seguito del quale insorge la Vertenza.
L'evento, in base alla natura della Vertenza, è inteso come:
- il danno o presunto danno extra contrattuale subìto o causato dall'Assicurato;
- la violazione o presunta violazione del contratto;
- la violazione o la presunta violazione della norma di legge.

Ai fini dell'individuazione della data di avvenimento, le vertenze relative a contratti di appalto/subappalto hanno natura esclusivamente contrattuale.
In presenza di più eventi dannosi della stessa natura, la data di avvenimento del Sinistro è quella in cui si verifica il primo evento dannoso.
Uno o più eventi dannosi tra loro collegati o consequenziali o riconducibili ad un medesimo contesto, anche se coinvolgono una pluralità di soggetti, sono trattati e considerati come un unico Sinistro e la data di avvenimento è quella del primo evento dannoso.
Se più Assicurati sono coinvolti in uno stesso Sinistro, la Polizza opera con un unico Massimale che viene equamente ripartito tra tutti gli Assicurati a prescindere dalle somme da ciascuno pagate. Se al momento della definizione del Sinistro il Massimale per Sinistro non è esaurito, il residuo è ripartito in parti uguali tra agli Assicurati che hanno ricevuto solo parzialmente il rimborso delle spese sostenute.

HDI Assicurazioni S.p.A.
Sede Legale e Direzione Generale:
Piazza Guglielmo Marconi, 25 – 00144 Roma (IT)
Telefono +39 06 421 031 – Fax +39 06 4210 3500
hdi.assicurazioni@pec.hdia.it – www.hdiassicurazioni.it

Capitale Sociale € 351.000.000,00 i.v.
Codice Fiscale, Partita Iva e Numero d'iscrizione:
04349061004 del Registro Imprese di Roma,
N. REA: RM-757172
Società con unico azionista

Autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni
con D.M.I.C.A. n. 19570 dell'8/6/93 (G.U. 14/6/93) e iscritta
alla Sezione I dell'Albo delle Imprese Assicurative al n. 1.00022
Capogruppo del Gruppo Assicurativo "HDI Assicurazioni"
iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 015

HDI Assicurazioni S.p.A.
Piazza Guglielmo Marconi, 25 – 00144 Roma
Tel. +39 06 421 031
Fax +39 06 4210 3500
hdi.assicurazioni@pec.hdia.it
www.hdiassicurazioni.it

Mod. P5991 – Ed. 06/2026

HDI
ASSICURAZIONI